

Contributo a fondo perduto perequativo

Firmato il Provvedimento Prot. n. 336196 del 29 novembre 2021 con il quale il Direttore dell'Agenda delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza relativa al **contributo a fondo perduto perequativo**.

Le partite Iva interessate potranno così accedere al nuovo aiuto, cosiddetto "perequativo" questa volta calcolato sui bilanci e i dati delle dichiarazioni dei redditi e non più solo sul del fatturato.

Le domande potranno essere presentate fino al **28 dicembre 2021**.

Per accedere al contributo sarà necessario un peggioramento del risultato di esercizio dell'anno 2020 rispetto a quello dell'anno 2019 **pari almeno il 30%**.

Qualora la perdita sia superiore o uguale al 30% alla differenza fra il risultato economico dei due esercizi dovranno essere sottratti tutti i contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenda delle Entrate dai differenti decreti anticrisi che si sono susseguiti dal maggio 2020 (decreto Rilancio), a quelli sui ristori tra autunno e Natale e ai due decreti sostegni della primavera scorsa.

Non spetterà alcun contributo perequativo se l'ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019.

Di conseguenza i requisiti sono due:

- 1) Peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019 pari almeno al 30% (requisito di accesso);
- 2) **Perdita che al netto dei contributi percepiti** deve essere maggiore di zero.

Il contributo spettante sarà determinato dalle percentuali a scaglioni di seguito indicate da applicare sulla perdita registrata al netto dei contributi percepiti nel seguente modo:

- a) **30%** per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro;
- b) **20%** per chi è tra 100mila e 400mila euro;
- c) **15%** tra 400mila e 1 milione di euro;
- d) **10%** tra un milione e 5 milioni;
- e) **5%** per le partite Iva più grandi tra 5 e 10 milioni di euro.

I valori di ricavi e compensi da prendere a riferimento per definire lo scaglione e l'aliquota di competenza sono quelli riportati nelle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2019

Diciamo subito che tale contributo interessa molto poco le imprese agricole che determinano il reddito sulla base degli estimi catastali.

Infatti, come detto all'inizio, tale contributo non si determina sulla base del differenziale del fatturato (come avvenuto per i precedenti contributi) ma sulla base della perdita del risultato netto (ricavi meno costi per esemplificare) del 2020 ed il 2019 come risultante nelle dichiarazioni dei redditi.

Per individuare tali valori ricordiamo che con il Provvedimento del 4 settembre 2021 Prot. n. 227357 sono stati definiti i campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio, riportando peraltro i campi delle dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento nell'allegato A al suddetto provvedimento.

In riferimento a tali criteri occorre ricordare che per i soggetti produttori di reddito agrario il dato da prendere in considerazione è rinvenibile dai quadri RA (attività agricole rientranti nei limiti dell'articolo 32) e RD (nel caso di attività agricole connesse a determinazione forfetaria del reddito d'impresa) dei modelli 730/21 e modello Redditi 2021.

In altri termini, per l'imprenditore agricolo che esercita attività in forma individuale ovvero quale socio di società semplice il peggioramento della situazione economica dell'impresa va rilevato dal modello reddituale e laddove l'attività svolta rientri nei limiti dell'articolo 32 TUIR, il parametro di commisurazione è dato dal reddito agrario, quale reddito proveniente dall'esercizio dell'attività agricola.

Va da sé che tale impostazione determina di fatto l'esclusione dal contributo in esame delle attività agricole tassazione catastale, contravvenendo quindi a quella che è la volontà chiara della norma di includere tra i soggetti beneficiari del contributo in argomento anche i titolari di reddito agrario.

Per tali ragioni Cia, nell'ambito del coordinamento di Agrinsieme, ha promosso un'iniziativa nei confronti del Ministro dell'Economia Daniele Franco al fine di segnalare tale disparità di trattamento ai danni degli imprenditori agricoli che dichiarano reddito agrario, sollecitando una revisione di tale impostazione.

Al contrario la misura potrebbe avere un certo interesse per quelle imprese agricole che svolgono attività connesse dichiarate a reddito di impresa (es. agriturismi, conto terzi agricoli ecc.).

Come di consueto gli uffici fiscali dell'Organizzazione hanno già individuato le posizioni (poche) interessate dal provvedimento e i soci interessati verranno contattati direttamente nei prossimi giorni.